

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1173 del 2 marzo 2009, Pres. Varrone, Rel. De Michele. Ministero dell'interno, Prefetto di Genova - T.K..

Massima e/o decisione:

Sul ricorso in appello n. 5640/2004, proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO e dal PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il sig. T. K., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 2009 relatore il

Consigliere G. De Michele;

Udito l'Avv. dello Stato Borgo;

FATTO E DIRITTO

Con l'atto di appello in esame, notificato in data 1.6.2004, si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003 (che non risulta notificata), con la quale veniva accolto il ricorso del signor T. K., di nazionalità giordana, avverso il rigetto dell'istanza dal medesimo proposta per ottenere la cittadinanza italiana.

Nella citata sentenza si osserva che il soggetto in questione - titolare di permesso di soggiorno valido fino al 9 maggio 2010, per motivi di lavoro subordinato quale infermiere e legalmente residente in Italia da oltre dieci anni - aveva presentato la propria istanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) L. 5.2.1992, n. 91, in data 16.2.2001 e si era visto opporre un diniego privo di motivazione, in ordine al quale, nel corso del giudizio instaurato, era stata richiesta l'esibizione di note della Prefettura e della Questura di Genova, richiamate nel diniego stesso e in un primo tempo non esibite, in quanto coperte da segreto di Stato.

Successivamente, il Ministero dell'Interno depositava alcuni dei documenti relativi all'istruttoria, dichiarando tuttavia di non poter ancora produrre una delle note richieste, in quanto coperta dalla classifica "riservato" ed oggetto di richiesta di nulla osta già inoltrato.

Il Tribunale, tuttavia, rilevava come nessuna delle due note risultasse depositata e come, in tale situazione, non potesse che essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione (risultando, per altro verso, che l'interessato non aveva mai compiuto infrazioni della legge italiana dal 1980 ed aveva sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno).

In sede di appello, l'Amministrazione - nel depositare entrambe le note richiamate nella sentenza (note di cui è vietata la divulgazione) - sottolinea il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di cui trattasi e la sussistenza nei confronti dell'interessato, nel caso di

specie, di "ragionevoli sospetti di appartenenza ad una organizzazione estremistica mediorientale". Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.

La questione in esame concerne, infatti, i presupposti applicativi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5.2.1992, n. 91, che consente l'acquisto della cittadinanza italiana allo straniero, che risieda legalmente sul territorio nazionale da almeno dieci anni; tale norma deve essere letta tuttavia, per quanto qui interessa, in parallelo al precedente art. 6, comma 1, lettera c) della medesima legge, in base al quale preclude l'acquisto della cittadinanza "la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". La norma da ultimo indicata, in effetti, circoscrive fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. in tal senso, per il principio, [Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355](#); [TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128](#)).

In presenza di una discrezionalità del tipo sopra indicato, d'altra parte, il sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di potere, che possono essere individuati quando l'eventuale diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo "per relationem" (Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355). Premesso quanto sopra - e per quanto interessa ai fini del presente giudizio - il Collegio osserva che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, non solo sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del Paese stesso, ma anche per quanto attiene alle frequentazioni del soggetto interessato, quando tali frequentazioni appaiano rilevanti sul piano della pubblica sicurezza.

Eventuali informazioni negative a quest'ultimo riguardo integrano pertanto, "per relationem", la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza, anche ove non esplicitate nell'atto per motivi di riservatezza. Sulla base dei principi sopra enunciati, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto. Nel caso di specie, infatti, il TAR ha fondato la propria pronuncia, essenzialmente, sul mancato deposito in giudizio di una nota riservata, che risulta - viceversa - ormai depositata in atti, ma di cui era comunque noto il contenuto, dal quale il Giudice di primo grado ritiene di poter prescindere, in quanto il rispetto della legge italiana e degli obblighi in materia di immigrazione, da parte dello straniero di cui trattasi, sarebbero "in contrasto con la personalità di un soggetto, nei confronti del quale si formulano accuse gravissime, relative alla sicurezza pubblica in generale".

Tali conclusioni appaiono non condivisibili, tenuto conto dell'ampia discrezionalità delle Autorità amministrative nella materia di cui trattasi e della delicatezza dei rilievi, evidenziati nel caso di specie, rilievi che attengono a profili di rischio per la sicurezza dello Stato, la cui sussistenza nell'attuale momento storico deve

ritenersi fatto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod.proc.civ., così come può ritenersi corrispondente a dati di comune esperienza l'apparente normalità di vita di soggetti legati ad ambienti estremistici, per una ottimale copertura di eventuali atti di terrorismo o per mero favoreggiamento di attività sovversive, sia in Italia che all'estero.

Nella situazione in esame, la segnalazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, in data 17.4.2002 rendeva note, con riferimento a quanto sopra, serie ragioni di inopportunità per la concessione della cittadinanza, che avrebbe reso presumibilmente più difficoltosi i controlli, da effettuare nei confronti del soggetto interessato. Quest'ultimo, d'altra parte, non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti, di modo che non resta al Collegio che giudicare l'atto impugnato corrispondente al quadro normativo di riferimento e non funzionalmente deviato. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio stesso ritiene che l'appello debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di non doverne disporre l'addebito a carico della parte appellata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta ACCOGLIE l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. II, n. 829/03 del 2.7.2003.

COMPENSA le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio.